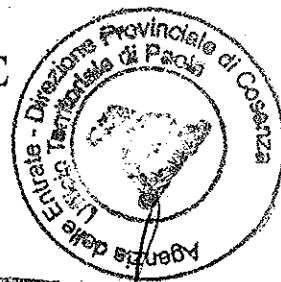


12 4 APR. 2025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE-RECREATIVA

"CARMELO BENE E.T.S."



L'Addetto
Gangemi Carmelo

ART. 1 - DICHIARAZIONE COSTITUTIVA

E' costituita un' Associazione musicale-culturale no profit, denominata "Carmelo Bene E.T.S." con sede in Rose (CS) alla Via Fossato. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione, non riconosciuta, non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di promozione musicale-culturale e sociale e viene costituita come associazione di diritto privato a norma degli artt. 12/14/36/42 Codice Civile, ed avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale, finanziaria ed organizzativa. Sportello Decontratto di Belvedere

L'Associazione ha durata illimitata.

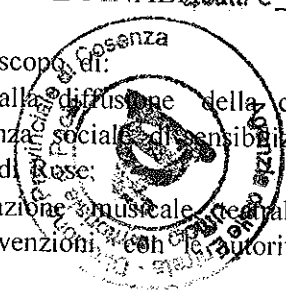
Registrato il 12 4 APR. 2025

al N. 126 Serie 3

ART. 2-SCOPI E FINALITÀ

L'associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di:

- o Promuovere e favorire iniziative atte alla diffusione della cultura musicale e in senso generale di ogni iniziativa di valenza sociale di sensibilizzazione per la salvaguardia e recupero del centro storico del Comune di Rose;
- o Istituire e gestire corsi specifici di formazione musicale e sociale in senso generale, stipulando ove possibile accordi e convenzioni con le autorità locali, regionali, nazionali, internazionali, enti privati;
- o Organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo in special modo tra i Soci la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica, stipulando ove possibile accordi e convenzioni con le autorità locali, regionali, nazionali, internazionali, enti privati, mantenendo sempre la sua più completa autonomia e indipendenza;
- o In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

L'Addetto
Gangemi Carmelo

ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il Patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- o Dalle quote associative annuali;
- o Dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- o Rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- o Proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- o Da donazioni o lasciti, eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non Soci;

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale

ART. 4 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea generale dei soci;
2. Il Consiglio direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice-Presidente;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;

Gli Organi restano in carica 5 anni ed i componenti sono considerati rieletti se non dimissionari o revocati.

ART. 5 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, da qualunque socio fondatore.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione diretta ai soci oppure mediante affissione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti purché siano intervenuti almeno due soci fondatori.

L'assemblea Ordinaria dei Soci:

- o Discute ed approva il bilancio d'esercizio;
- o Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- o Delibera ogni altro argomento e questioni previsti dall'ordine del giorno. Nelle Assemblee ogni associato ha diritto a un voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. L'assemblea Straordinaria dei Soci:

- o Delibera in merito alle variazioni statutarie e allo scioglimento dell'Associazione.



ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati per La prima volta dai soci promotori all'atto della costituzione e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

Il consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Ogni consigliere può chiedere la convocazione se ne ha motivo.

la seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del segretario.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e li esercita tramite il suo Presidente nei limiti dello statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1) Programma ed organizza l'attività istituzionale dell'Associazione disponendo i rendiconti preventivi e consuntivi di ciascun esercizio;
- 2) Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci Delibera su ogni questione posta al suo esame dagli altri organi dell'Associazione.
- 3) Amministra il fondo sociale
- 4) Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, ed è delegato per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare uno o più procuratori, delegando loro compiti specifici.

ART. 8 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni;

nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni del Presidente.

ART. 9- IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

ART. 10-IL TESORIERE

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- o tenuta dei registri contabili;
- o Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati in cassa o a uno sportello bancario o postale.



ART. 10- I SOCI

I Soci Ordinari. Aderenti ed Onorari.

Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche, che a domanda, avendone i requisiti (maggiore età), chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltrechè garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori/Promotori.

Soci Aderenti sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire particolari servizi resi dall'Associazione.

Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti di età e di nazionalità.

L'associazione fornirà a tutti i Soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- o Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- o mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- o Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo, e in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- o Inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale;
- o In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

La copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere chieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessate ad esse.

ART.11-QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo determina ogni anno, le quote associative per ciascuna categoria di Associati, e quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, ipoteca, pignoramento od altri vincoli.

La quota associativa viene fissata per anno solare.



ART. 12 - IL BILANCIO

L'esercizio solare e finanziario coincide con l'anno solare che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

La decisione di scioglimento dell'Associazione può essere proposta dalla maggioranza di almeno DUE TERZI dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà partecipazione di almeno i tre quarti dei soci.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, SCEGLIENDOLO fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale.

ART. 14 - REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un Regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci,

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto strutturato per complessivi 15 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di leggi vigenti in materia.



